

Comune di Montevarchi

Provincia di Arezzo

***PARERE
DELL'ORGANO DI REVISIONE
ALLA PROPOSTA
DI BILANCIO DI PREVISIONE
PER GLI ESERCIZI 2016/2018***

Sommario

Verifiche preliminari	p.
Equilibri finanziari	p.
Analisi dell'indebitamento	p.
Pareggio di bilancio 2016	p.
Analisi delle principali poste delle entrate correnti.....	p.
Analisi delle principali poste delle spese correnti	p.
Analisi delle principali poste delle entrate in conto capitale.....	p.
Analisi delle principali poste delle spese in conto capitale.....	p.
Verifica dei parametri di deficitarietà	p.
Considerazioni finali	p.
Conclusioni	p.
Allegati	p.

NOTA INTRODUTTIVA SUGLI ADEMPIMENTI
PER L'ENTRATA A REGIME DELLA
NUOVA CONTABILITÀ ARMONIZZATA A PARTIRE
DALL'ANNO 2016

L'entrata in vigore a regime (dal 2016) delle nuove disposizioni normative inerenti la contabilità armonizzata previste dal [Dlgs. n.118/11](#) è stata oggetto di indicazioni fornite ad inizio novembre 2015 da *Arconet*. Gli adempimenti previsti per il 2016 sono:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli [allegati n. 9 e 10 al Dlgs. n. 118/11](#), che ora assumono valore a tutti gli effetti giuridici. Il bilancio di previsione 2016 deve essere predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato (è abolito per l'anno 2016 l'obbligo di predisporre il bilancio di previsione secondo un doppio schema conoscitivo ed autorizzatorio). Durante l'esercizio provvisorio 2016, gli Enti Locali gestiranno la spesa in dodicesimi facendo riferimento agli stanziamenti 2016 (opportunamente riclassificati secondo lo Schema di cui [all'Allegato n.9 al Dlgs.n.118/11](#)) del bilancio di previsione 2015/2017;
 - applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale; in particolare, occorre fare riferimento:
 - [all'art. 5, comma 3-bis, del Dlgs. n. 118/11](#), per il quale *“negli ordinativi di incasso e di pagamento la codifica della transazione elementare è inserita nei campi liberi a disposizione dell'Ente, non gestiti dal Tesoriere”*;
 - alla disciplina dei titoli di incasso e di pagamento, per la quale gli ordinativi devono riportare l'indicazione dei codici dei nuovi schemi di bilancio (Titoli e Tipologie per le entrate, Missioni, Programmi e Titoli per le spese). I titoli di incasso e di pagamento emessi nel 2016 che non riportano la nuova codifica di bilancio non potranno essere accettati dal Tesoriere;
 - adozione del Piano dei conti integrato di cui [all'art. 4](#) e [all'allegato n. 6, del Dlgs. n. 118/11](#);
 - adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire:
 - l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l'elaborazione del rendiconto 2016, completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti [dall'Allegato n. 10 al Dlgs. n. 118/11](#);
 - l'elaborazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2016.
- Per gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è prevista la possibilità di un ulteriore rinvio all'esercizio 2017, tale facoltà deve essere formalizzata con deliberazione.

VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Montevarchi

composto da Roberto Sclavi, Mauro Rossinelli, Giovanni Farnocchia.

ricevuto

con apposita comunicazione formale, in data 01/12/2015:

- ☐ lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2016/2018;
- ☐ il Dup (Documento unico di programmazione);
- ☐ il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2015;
- ☐ il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del “Fondo pluriennale vincolato”;
- ☐ il Prospetto concernente la composizione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”;
- ☐ il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- ☐ il Prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di Organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- ☐ il Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- ☐ il rendiconto di gestione relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito *internet* dell'Ente Locale;
- ☐ la Deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della [Legge n. 167/62](#), della [Legge n. 865/71](#) e della [Legge n. 457/78](#) - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, e stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- ☐ le Deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i Tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i “servizi a domanda individuale”, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- ☐ la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- ☐ il Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del Patto di stabilità interno;
- ☐ la Nota integrativa;
- ☐ la Dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;

visti

- il Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 (“*Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*”);
- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario validi a decorrere dal 2015 ([Allegato n.9 al Dlgs. n. 118/11](#));
- i principi contabili applicativi validi a partire dal 2015:
 - o principio contabile applicato della programmazione ([Allegato n. 4/1 Dlgs. n. 118/11](#));
 - o principio contabile applicato della contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2 Dlgs. n. 118/11](#));
 - o principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale ([Allegato n. 4/3, Dlgs. n. 118/11](#));
- il [Dlgs. n. 267/00](#) (Tuel);
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

dato atto

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci degli Enti sperimentatori di cui al [il Dlgs. n. 118/11](#);

attesta

- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2016/2018 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.

La compilazione delle seguenti due tabelle permette di comparare le voci di entrata e di spesa suddivise per natura, tenendo conto della ripartizione per Titoli del nuovo Piano dei conti della contabilità armonizzata.

ENTRATA

VOCI	CONSUNTIVO 2014	ASSESTATO (o rendiconto) 2015	PREVISIONE 2016
Fondo pluriennale vincolato (Fpv)	10.394.816,01	11.658.808,24	3.640.606,90
<i>di cui di parte corrente</i>	<i>896.506,66</i>	<i>1.708.504,15</i>	<i>176.373,00</i>
<i>di cui di parte capitale</i>	<i>9.498.309,35</i>	<i>9.950.304,09</i>	<i>3.464.233,90</i>
ENTRATE TRIBUTARIE			
Imposta Unica Comunale (Iuc)	-----		
<i>di cui Imu</i>	<i>4.393.106,69</i>	<i>4.435.038,86</i>	<i>4.450.000,00</i>
<i>di cui Tasi</i>	<i>1.810.145,68</i>	<i>1.816.703,35</i>	<i>1.815.000,00</i>
<i>di cui Tari</i>	<i>4.259.428,42</i>	<i>4.283.965,68</i>	<i>4.293.412,13</i>
Addizionale Irpef	<i>2.350.000,00</i>	<i>2.570.000,00</i>	<i>2.450.000,00</i>
Fondo di solidarietà comunale	<i>1.308.724,28</i>	<i>839.436,60</i>	<i>708.389,46</i>
TARSU/TARES/IMU recupero evasione	<i>133.193,28</i>	<i>280.127,08</i>	<i>320.000,00</i>
Tosap			-
Imposta Pubblicità e altre tasse	<i>28.137,31</i>	<i>172.700,00</i>	<i>130.200,00</i>
Diritti su pubbliche affissioni	<i>16.228,82</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>
Altre entrate tributarie proprie			-
Altro	-	-	-
Totale Titolo I	14.298.964,48	14.415.971,57	14.185.001,59
TRASFERIMENTI			
Trasferimenti dallo Stato	<i>970.106,27</i>	<i>671.450,29</i>	<i>441.527,81</i>
Trasferimenti da Ue			
Trasferimenti dalla Regione	<i>576.697,20</i>	<i>556.720,99</i>	<i>671.778,57</i>
Altri trasferimenti		<i>519.910,19</i>	
Altro (specificare)			

Totale Titolo II	1.546.803,47	1.748.081,47	1.113.306,38
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Diritti di segreteria e servizi comunali	21.094,76	16.500,00	15.000,00
Proventi contravvenzionali	510.514,83	413.000,00	433.000,00
Entrate da servizi scolastici	1.084.941,00	1.095.000,00	1.110.000,00
Entrate da attività culturali	11.681,10	139.000,00	139.000,00
Entrate da servizi sportivi	50.094,32	59.000,00	59.000,00
Entrate da servizio idrico	72.477,84	155.339,22	155.100,00
Entrate da smaltimento rifiuti	-	-	-
Entrate da servizi infanzia	220.889,34	230.000,00	214.000,00
Entrate da servizi sociali	49.075,11	50.000,00	50.000,00
Entrate da servizi cimiteriali	417.135,33	410.000,00	400.000,00
Entrate da farmacia comunale	353.911,96	164.000,00	164.700,00
Altri proventi da serv. pubblici	1.218.697,21	1.271.500,00	1.268.500,00
Proventi da beni dell'Ente	424.072,68	391.000,00	401.000,00
Interessi attivi	321.158,63	314.917,23	279.108,04
Utili da aziende e società	71.169,70	125.345,78	45.000,00
Altri proventi	278.683,71	893.206,45	205.437,28
Altro (specificare)			
Totale Titolo III	5.105.597,52	5.727.808,68	4.938.845,32
Totale entrate correnti	20.951.365,47	21.891.861,72	20.237.153,29
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI E DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE			
Alienazione di beni patrimoniali	79.828,29	1.784.455,36	1.835.000,00
Trasferimenti dallo Stato		490.000,00	544.000,00
Trasferimenti da Ue	-	-	-
Trasferimenti dalla Regione			

	498.048,35	748.000,00	5.983.799,00
Trasferimenti da altri enti pubblici	84.600,00	66.000,00	36.000,00
Trasferimenti da altri soggetti	1.050.165,82	1.190.600,00	3.057.530,00
Riscossione di crediti	-	-	-
Altro (specificare)			
Totale Titolo IV	1.712.642,46	4.279.055,36	11.456.329,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIRIE Titolo V			
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
Anticipazione di cassa			
Finanziamenti a breve termine			
Assunzione di mutui e prestiti			
Emissione di Boc			
Altro (specificare)			
Totale Titolo VI			
Totale entrate in conto capitale			
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Titolo VII		5.000.000,00	5.000.000,00
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Titolo IX	1.606.069,62	9.001.551,32	8.994.055,40
Avanzo applicato	201.123,52	411.929,62	-
Totale complessivo entrate	34.866.017,08	52.243.206,26	49.328.144,59

SPESA

VOCI	CONSUNTIVO 2014	ASSESTATO (o rendiconto) 2015	PREVISIONE 2016
Disavanzo di amministrazione	-----	----- ---	
SPESE CORRENTI macroaggregati			
Reddito da lavoro dipendente	5.448.568,24	5.247.332,00	5.258.417,00
Imposte e tasse	718.954,71	873.711,49	699.329,00
Acquisto di beni e servizi	10.897.593,35	12.664.482,91	11.408.668,91
Trasferimenti correnti	816.323,09	2.036.937,84	1.191.414,45
Interessi passivi	664.570,67	607.878,90	532.793,12
Altre spese correnti	174.163,28	1.490.592,59	853.383,01
Totale Titolo I	18.720.173,34	22.920.935,73	19.944.005,49
SPESE IN CONTO CAPITALE			
Investimenti fissi lordi	3.020.644,89	10.762.415,13	7.474.233,90
Contributi agli investimenti	270.099,83	490.788,91	311.664,00
Altri trasferimenti in conto capitale	-		
Altre spese in conto capitale	-	3.464.233,90	7.174.665,00
Totale Titolo II	3.290.744,72	14.717.437,94	14.960.562,90
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE Titolo III	-		
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI			
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio/lungo termine	980.977,49	603.281,27	429.520,80
Altro (specificare)			

Totale Titolo IV	980.977,49	603.281,27	429.520,80
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo V			
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.606.069,62	9.001.551,32	8.994.055,40
Titolo VII			
Totale Spese	24.597.965,17	52.243.206,26	49.328.144,59

Riepilogo generale per Titoli¹

Entrate

Titolo	Denominazione		Rendiconto 2014 (stanziamenti)	Assestato/ Rendiconto 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni competenza	896.506,66	1.604.574,45	176.373,00	176.327,00	176.299,08
	Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale	previsioni competenza	9.498.309,35	7.685.056,05	3.464.233,90	7.174.665,00	3.234.665,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni competenza	201.123,52	411.929,62			
	Fondo cassa all'1/1				1.958.175,90		
TITOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva a perequativa	previsioni competenza	14.799.340,57	14.415.971,57	14.185.001,59	14.306.253,57	14.401.854,03
		previsioni di cassa	16.700.189,98	12.783.824,53	17.507.392,98		
TITOLO II	Trasferimenti correnti	previsioni competenza	1.788.516,05	1.748.081,47	1.113.306,38	1.060.278,57	1.045.278,57
		previsioni di cassa	1.788.516,05	1.755.540,21	1.445.576,30		
TITOLO III	Entrate extratributarie	previsioni competenza	5.320.356,40	5.727.808,68	4.938.845,32	4.807.843,91	4.753.011,72
		previsioni di cassa	4.737.219,25	5.924.683,21	6.994.410,10		
TITOLO IV	Entrate in conto capitale	previsioni competenza	5.087.612,34	4.279.055,36	11.456.329,00	1.577.664,00	2.200.964,00
		previsioni di cassa	5.951.147,79	8.416.709,18	17.989.282,32		
TITOLO V	Entrate da riduzione attività finanziarie	previsioni competenza					
		previsioni					

¹ Si precisa che per l'anno 2014 i dati si riferiscono al bilancio armonizzato degli Enti già sperimentatori.

	di cassa					
--	----------	--	--	--	--	--

TITOLO VI	Accensione prestiti	previsioni competenza					
		previsioni di cassa		873.651,18	873.651,18		

TITOLO VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		previsioni di cassa	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		

TITOLO IX	Entrate conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	5.018.000,00	9.001.551,32	8.994.055,40	8.994.055,40	8.994.055,40
		previsioni di cassa	5.018.000,00	9.001.551,32	11.083.853,32		

<div>Totale generale entrate</div>	previsioni competenza	47.609.764,89	49.874.028,52	49.328.144,59	43.097.087,45	39.806.127,80
	previsioni di cassa	39.195.073,07	43.755.959,63	62.852.342,10		

Spese

TITOLO	Denominazione		Rendiconto 2014	Assestato/ Rendiconto 2.015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
--------	---------------	--	--------------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Disavanzo di amministrazione							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

TITOLO I	Spese correnti	previsioni competenza	21.718.925,19	22.920.935,73	19.944.005,49	19.918.241,85	19.925.882,24
		di cui già impegnato			1.337.287,31	398.979,04	-
		di cui Fpv		176.373,00	176.327,00	176.299,08	176.261,96
		previsione di cassa	22.430.463,84	23.565.692,35	30.464.548,69		

TITOLO II	Spese in conto capitale	previsioni competenza	14.827.045,21	14.717.437,94	14.960.562,90	8.792.329,00	5.475.629,00
		di cui già impegnato			462.360,86	71.700,00	-
		di cui Fpv		3.464.233,90	7.174.665,00	3.234.665,00	-
		previsione di cassa	6.981.036,91	7.064.176,11	15.105.036,13		

TITOLO III	Spese per incremento di attività finanziarie	previsioni competenza					
		di cui già impegnato					
		di cui Fpv					
		previsione di cassa					

TITOLO IV	Rimborso prestiti	previsioni competenza	1.045.794,49	603.281,27	429.520,80	392.461,20	410.561,16
		di cui già impegnato					
		di cui Fpv					
		previsione di cassa	1.045.794,49	603.281,27	429.520,80		

TITOLO V	Chiusura anticipazioni da	previsioni competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
-------------	---------------------------	-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

istituto tesoriere/cassiere	di cui già impegnato					
	di cui Fpv					
	previsione di cassa	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		

TITOLO VII	Spese per conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	5.018.000,00	9.001.551,32	8.994.055,40	8.994.055,40	8.994.055,40
		di cui già impegnato					
		di cui Fpv					
		previsione di cassa	5.018.000,00	9.001.551,32	11.286.473,58		

Totale generale spese	previsioni competenza	47.609.764,89	52.243.206,26	49.328.144,59	43.097.087,45	39.806.127,80
	di cui già impegnato	-	-	1.799.648,17	470.679,04	-
	di cui Fpv	-	3.640.606,90	7.350.992,00	3.410.964,08	176.261,96
	previsione di cassa	40.475.295,24	45.234.701,05	62.285.579,20		

Le previsioni di cassa vengono formulate sulla base della prevedibile data di incasso/pagamento.

In base a quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario nella Relazione tecnica, e dalle verifiche effettuate, l'Organo di revisione ritiene congrue e attendibili le previsioni inserite in bilancio.

L'organo di revisione evidenzia come i dati derivanti dall'allegato g) al conto del bilancio non siano perfettamente in linea con i valori derivanti dalla contabilità; ai fini quindi di un miglior riscontro si invita l'ente a completare la coerenza dei dati tra conto del bilancio ed allegati.

EQUILIBRI FINANZIARI

Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			1.558.175,90		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		176.373,00	176.327,00	176.299,08
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		20.237.153,29	20.174.375,05	20.200.144,32
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		19.944.005,49	19.918.241,85	19.935.882,24
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato					
- fondo svalutazione crediti			176.327,00	176.299,08	176.261,96
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		342.040,54	435.324,33	528.608,11
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammonti dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		428.520,80	392.461,20	410.561,16
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			40.000,00	40.000,00	40.000,00
AL TRE POSTE DIFFERENZIALI PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)			0,00	0,00	0,00
O=G+H+I+L+M					

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		3.464.293,90	7.174.666,00	3.234.666,00
R) Entrate Titolo 4.00-5.00-6.00	(+)		11.456.329,00	1.577.664,00	2.200.664,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a esenzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		14.960.562,90	8.792.329,00	5.475.629,00
di cui fondo pluriennale vincolato			7.174.665,00	3.234.666,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U+V+E	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

L'Organo di revisione attesta

- di *non aver* rilevato gravi irregolarità contabili, tali da poter incidere sugli equilibri di bilancio 2016/2018.

Relativamente ai prospetti di cui sopra si rileva che:

- non si evidenziano entrate di competenza derivanti da indebitamento.
- che tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'[art. 128, del Dlgs. n. 163/06](#), sono stati riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione.

Ai fini di una migliore comprensione del nuovo bilancio armonizzato, di cui al [Dlgs. n. 118/11](#), l'Organo di revisione ritiene opportuno, prima di passare all'analisi delle voci di bilancio, fornire alcune informazioni utili a comprendere alcune voci a cui fa riferimento la nuova contabilità armonizzata 2016.

Cassa Vincolata

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria al punto 10.6, dispone che l'Ente, monitori l'utilizzo ed il reintegro delle entrate a destinazione vincolata mediante scritture contabili in partite di giro:

Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli Enti Locali	0,00
Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 Tuel	0,00
Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 Tuel	0,00
Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00
Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 Tuel	0,00
Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 Tuel	0,00

Trattandosi di entrate e spese registrate nelle partite di giro, gli stanziamenti riguardanti tali operazioni non svolgono la funzione di vincolo della spesa.

La cassa vincolata sarà determinata in sede di chiusura al 31 dicembre 2015.

Risultato d'amministrazione

Al bilancio di previsione è allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015.

La prima parte del prospetto consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione.

La seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, costituita:

1. dalla **quota del risultato di amministrazione accantonata**. Gli accantonamenti dell'avanzo sono il "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*" e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali;
2. dalla **quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente**, precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2. L'elenco analitico dei vincoli è riportato nella Nota integrativa, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
3. dalla **quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti**. I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto;
4. l'eventuale **quota libera dell'avanzo di amministrazione** presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, nella misura in cui l'avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in cui l'importo della quota libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria.

L'elenco analitico dei vincoli utilizzati e degli accantonamenti impiegati deve essere riportato nella Nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2015

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:

(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio N-1	1.983.411,20
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio N-1	9.289.630,50
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio N-1	23.674.494,17
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio N-1	31.762.936,32
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio N-1	-36.479,08
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio N-1	3.713,79
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno N	3.224.792,42
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio N-1	800.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1	750.000,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1	-164.000,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1	-10.650.000,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1 ⁽¹⁾	11.658.808,24
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1 ⁽²⁾	2.101.984,18
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:		
Parte accantonata⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1 ⁽⁴⁾		1.610.899,35
Fondo	al 31/12/N-1 ⁽⁵⁾ (FCDE Rendiconto 2014)	1.304.579,06
Fondo	al 31/12/N-1 (FCDE Assestato 2015)	306.320,29
Altri accantonamenti		355.000,00
	- indennità fine mandato	18.000,00
	- fondo rischi passività potenziali	20.000,00
	- fondo rischi perdite soc. partecipate	67.000,00
	- fondo rischi per contenzioso e maggiori spese legali	250.000,00
B) Totale parte accantonata		1.965.899,35
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli da specificare	
C) Totale parte vincolata	-
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	136.084,83
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾	

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1 ⁽⁷⁾ :	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Utilizzo altri vincoli da specificare	
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	-

L'utilizzo di quote vincolate del risultato presunto di amministrazione 2015 nel bilancio 2016 è pari ad Euro 0,00.

La **quota libera** del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, **solo a seguito dell'approvazione del rendiconto**, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli Enti Locali previsti [dall'art. 193 del Tuel](#)) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.

L'eventuale disavanzo di amministrazione 2015, accertato ai sensi [dell'art. 186 del Tuel](#), è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla Delibera di approvazione del rendiconto.

Il Fondo pluriennale vincolato

Il *Fondo pluriennale vincolato* è un saldo finanziario che consente di verificare la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego, evidenziando, nel caso in cui le risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno dell'acquisizione di liquidità vincolata destinata a restare inutilizzata anche per periodi di tempo lunghi, nonostante ciò comporti rilevanti oneri finanziari; inoltre consente di rappresentare il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che impiegano risorse acquisite anticipatamente dall'ente e richiedono un periodo di tempo ultrannuale di attuazione, evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per la realizzazione di interventi pluriennali.

L'ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in conto capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il Fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente (nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente).

Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei Fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento (sulla base di dati di preconsuntivo) all'importo riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal "*Fondo pluriennale vincolato*".

In allegato al bilancio di previsione è previsto il **Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "*Fondo pluriennale vincolato*" relativo all'anno 2016.**

Tale prospetto partendo dal valore del Fondo presunto al 31 dicembre 2015, permette di evidenziare:

- le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal "*Fpv*" ed imputate all'esercizio 2016;
- la quota di "*Fpv*" al 31 dicembre 2015 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata agli esercizi successivi;
- il "*Fpv*" previsto al 31 dicembre 2016;

Fpv al 31 dicembre 2015 (a)	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal Fpv e imputate all'esercizio 2016 (b)	Quota del Fpv al 31 dicembre 2015 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 (a-b)	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all'esercizio 2017 (d)	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all'esercizio 2018 (e)	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal Fpv con imputazione agli esercizi successivi (f)	Imputazione non ancora definita (g)	Fpv al 31 dicembre 2016 (c+d+e+f+g)
Euro 3.640.606,90	Euro 388.985,86	Euro 3.251.621,04	Euro 4.116.327	Euro 3.410.964,08	Euro 0.00	Euro 0,00	Euro 10.778.912,12

L'Organo di revisione ha verificato che le modalità di calcolo del "*Fondo pluriennale vincolato*" rispondono a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria e che nell'anno 2016 sono previste solamente le spese "*esigibili*" in quell'esercizio.

“Fondo crediti dubbia esigibilità”

L'Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione sono state previste per intero. A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata iscritta in bilancio un'apposita posta contabile denominata “*Accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità*”.

A tale riguardo, l'Organo di revisione attesta che l'ammontare del “*Fondo crediti dubbia esigibilità*” iscritto tra le entrate è costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria ed ammonta ad Euro 342.040,54.

Il “*Fondo crediti di dubbia esigibilità*” viene incrementato con i seguenti accantonamenti previsti (Missione 20 – Programma 02 ‘Fondo svalutazione crediti’):

	2016	2017	2018
Accantonamento di parte corrente	342.040,54	435.324,33	528.608,11
Accantonamento di parte capitale	0,00	0,00	0,00
Accantonamento totale	342.040,54	435.324,33	528.608,11

A tale riguardo il l'Organo di revisione osserva:

- che, salvo le eccezioni previste nel principio contabile, l'Ente continua ad accertare per cassa solamente le entrate eventuali.

Accantonamento altri fondi

Il Fondo rischi spese legali viene incrementato con i seguenti accantonamenti (Missione 20 – Programma 03 Altri fondi):

	2016	2017	2018
Accantonamento di parte corrente	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Accantonamento di parte capitale	0	0	0
Accantonamento totale	2.500,00	2.500,00	2.500,00

A tale riguardo l'Organo di revisione osserva che essendosi appena insediato non ha ancora ricevuto la relazione sullo stato del contenzioso anche potenziale e pertanto non può esprimere un giudizio di merito sulla congruità degli accantonamenti; ciò premesso si osserva che lo stanziamento complessivo nel bilancio di previsione è inferiore rispetto al previsionale 2015 assestato.

Il Fondo indennità fine mandato viene incrementato con i seguenti accantonamenti (Missione 20 – Programma 03 Altri fondi):

	2016	2017	2018
Accantonamento di parte corrente	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Accantonamento di parte capitale	0	0	0
Accantonamento totale	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Il fondo di riserva viene incrementato con i seguenti accantonamenti (Missione 20 – Programma 03 Altri fondi):

	2016	2017	2018
Accantonamento di parte corrente	65.679,64	59.938,40	59.976,00

Il Collegio osserva che lo stanziamento complessivo degli altri fondi nel bilancio di previsione appare inferiore rispetto al previsionale 2015 assestato

Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

L'Organo di revisione nelle tabelle che seguono evidenzia le entrate e le spese che hanno carattere di eccezionalità e non ripetitivo e che possono influenzare i risultati del bilancio di previsione 2016:

Entrate	
Tipologia	Importo previsto 2016
Contributo per rilascio permesso di costruire	
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	
Recupero evasione tributaria	320.000,00
Entrate per eventi calamitosi	
Canoni concessori pluriennali	
Sanzioni al Codice della strada	380.000,00
Plusvalenze da alienazione	
Interessi attivi (q.ta p.te non ricorrente)	129.108,04
Utili società partecipate	45.000,00
Altro _____	
Totale	874.108,04

Spese	
Tipologia	Importo previsto 2016
Consultazioni elettorali o referendarie locali	50.000,00
Funzionamento uffici polizia locale	7.000,00
Informazione attività comunali	5.000,00
Manutenzione Illuminazione votiva	7.000,00
Conguaglio illuminazione pubblica	35.000,00
Spese per il recupero tributario	55.000,00
Fornitura gratuita Libri di testo agli alunni scuola	22.000,00
Funzionamento Musei e Biblioteche	39.000,00
Funzionamento Stadi comunali	20.000,00
Manutenzione strade comunali	10.000,00
Totale	250.000,00

In relazione alle predette poste straordinarie, o non ricorrenti, l'Organo di revisione evidenzia che, sebbene alcune partite siano da ritenere in parte strutturali (recupero evasione, sanzioni CdS), appare opportuno prevedere in ogni caso che le spese correlate abbiano la medesima natura ed in ogni caso che gli impegni siano correlati agli accertamenti di entrata.

ANALISI DELL'INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione attesta:

- che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'[art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/00](#), dà le seguenti risultanze:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€ 14.298.964,48
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	€ 1.546.803,47
3) Entrate extratributarie (titolo III)	€ 5.105.597,52
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	€ 20.951.365,47
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1) [10%]:	€ 2.095.136,55
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	€ 532.793,12
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	
Ammontare disponibile per nuovi interessi	€ 1.562.343,43
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2014	12.523.825,48
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	€ 0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	12.523.825,48

DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	-
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	-
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	-

- che l'Ente, pertanto, non *supera* il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'[art. 204 del Dlgs. n. 267/00](#), così come modificato dall'[art. 11-bis](#), comma 1, Legge n. 99/13, ed interpretato secondo quanto disposto dall'[art. 16, comma 11, del Dl. n. 95/12](#);
- che l'Ente ha proceduto nel corso 2015 alla rinegoziazione di mutui in ammortamento;
- che le percentuali d'incidenza degli interessi passivi al 31 dicembre per ciascuno degli anni 2014-2015 sulle entrate correnti risultanti dai rendiconti 2012-2013, nonché le proiezioni per il successivo triennio 2016-2018, risultano essere le seguenti:

➤

2014	2015	2016	2017	2018
3,134%	2,68%	2,54%	2,41%	2,32%

- che l'indebitamento dell'Ente, comprese le rate da addebitare al 31/12/2015, subisce la seguente evoluzione:

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Anno	2014	2015	2016	2017	2018
Residuo debito	13.504.802,97	12.523.825,48	11.920.544,21	11.491.023,41	11.098.562,21
Nuovi prestiti	0				
Prestiti rimborsati	980.977,49	603.281,27	429.520,80	392.461,20	410.561,16
Estinzioni anticipate	0				
Altre variazioni +/- (specificare)	0				
Altre variazioni +/- (specificare)	0				
Altre variazioni +/- (specificare)	0				
Totale fine anno	12.523.825,48	11.920.544,21	11.491.023,41	11.098.562,21	10.688.001,05

- che è prevista la riduzione dell'indebitamento degli Enti Locali a partire dal 2013 ([art. 8, comma 3, Legge n. 183/11](#));
- che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

➤

Anno	2014	2015	2016	2017	2018
Oneri finanziari	664.570,67	606.458,90	532.793,12	505.908,69	487.808,72
Quota capitale	980.977,49	603.281,27	429.520,80	392.461,20	410.561,16
Totale fine anno	1.717.593,16	1.209.740,17	962.313,92	898.369,89	898.369,88

- che gli interessi passivi relativi alle eventuali operazioni di indebitamento garantite con fidejussioni rilasciate dall'Ente, ai sensi dell'[art. 207 del Tuel](#), presentano il seguente ammontare:

2014	2015	2016	2017	2018

- che l'Ente, in sede di programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti, ha verificato preventivamente l'effettiva capacità di ricorrere all'indebitamento anche in termini di rimborso futuro delle rate di ammortamento;
- che l'Ente *ha previsto* stanziamenti per anticipazioni di tesoreria per Euro 5.000.000,00, importo minore del limite previsto dall'[art. 222, del Tuel](#), di Euro 5.237.841,37; l'entità dello stanziamento a titolo di interessi è di Euro 0,00 (non si prevede utilizzo); ove vengano utilizzate entrate a specifica destinazione dovrà essere apposto un corrispondente vincolo sull'anticipazione di Tesoreria concedibile;
- che l'Ente nel corso degli esercizi 2016/2018 *non prevede* di procedere alla realizzazione di opere mediante lo strumento del “*lease back*”, del “*leasing immobiliare*” o del “*leasing immobiliare in costruendo*”;
- che l'Ente *ha* in essere una operazione di “*project financing*”, che per gli anni 2016/2018 si prevede comportino oneri per complessivi Euro **330.033,00**.

In relazione alle predette all'entità dell'indebitamento e/o alle tipologie di indebitamento a cui l'Ente ricorre, l'Organo di revisione evidenzia che la rinegoziazione mutui comporta un allungamento dei tempi di rimborso e una conseguente riduzione della capacità di stipulare nuovi mutui.

L'Organo di revisione ha accertato che nel bilancio 2016 le somme iscritte al Titolo IV e VI dell'entrata, per accensione di mutui, aperture di credito, cartolarizzazioni, cessioni di crediti e prestiti obbligazionari, sono pari a zero.

PAREGGIO DI BILANCIO 2016

La “*Legge di stabilità 2016*”, in corso di approvazione, prevede nuove regole di finanza pubblica per gli Enti Locali mediante il superamento del Patto di stabilità interno e l'introduzione del pareggio di bilancio secondo il quale gli Enti, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono conseguire l'equilibrio tra le entrate finali e le spese finali espresso in termini di competenza. Pertanto, a partire dall'esercizio 2016 non troverà più applicazione [l'art.31, della Legge n.183/11](#) e tutte le norme che regolamentavano il Patto di stabilità interno, fermi restando gli adempimenti relativi alla certificazione ed al monitoraggio del Patto 2015 ed all'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità relativamente agli anni 2015 e precedenti.

Anno 2016

“Regole di finanza pubblica”

(art. 35 del Disegno di legge denominato “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (‘Legge di stabilità 2016’)

Soggetti coinvolti
1) Comuni, Province, Città metropolitane
Calcolo dell'Obiettivo
Prima fase
Gli Enti di cui al punto 1) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, così come specificate nella successiva tabella denominata “ <i>Determinazione del saldo finanziario di competenza</i> ” (art. 35, comma 3, “ <i>Ddl. stabilità 2016</i> ”).
Seconda fase
L'obiettivo “ <i>zero</i> ” può subire variazioni, per gli anni 2016 e 2017, in virtù degli effetti (eventualmente) generati dall'applicazione (negli anni 2014 e 2015) dei vecchi “ <i>Patti orizzontali</i> ”. All'uopo sono presi a riferimento l'art. 1, comma 141, della Legge n. 220/10 , l'art. 1, comma 483, della Legge n. 190/14 e l'art. 4-ter, comma 7, del Dl. n. 16/12 , convertito con modificazioni, dalla Legge n. 44/12 (art. 35, comma 1).
Terza fase
Le Regioni possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a ridurre l'obiettivo “ <i>zero</i> ” per consentire un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, alla condizione che rimanga inalterato il saldo complessivo a livello regionale. Affinché ciò accada è necessario che i restanti Enti Locali della Regione interessata aumentino l'obiettivo per un importo equivalente, oppure che la stessa Regione assorba nel proprio vincolo di finanza pubblica l'allentamento dell'obiettivo concesso alle Amministrazioni del proprio territorio. Agli Enti Locali che hanno ceduto spazi finanziari nell'anno è riconosciuta una diminuzione dell'obiettivo nel biennio successivo, per un valore commisurato agli spazi finanziari ceduti e sempreché il saldo complessivo a livello regionale rimanga inalterato. Invece, agli Enti che hanno acquisito spazi finanziari nell'anno dai loro confratelli è attribuito un aumento dell'obiettivo nel biennio successivo, per un importo corrispondente agli spazi finanziari acquisiti. La stanza di compensazione dei saldi finanziari deve essere tale che ogni anno la “ <i>somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero</i> ”. Per conoscere la concreta attuazione del meccanismo testé descritto si rinvia alla lettura della relativa disciplina, che è stata pensata per sfruttare al massimo le capacità finanziarie degli Enti

Locali. Tanto è vero che la procedura consta di due fasi da portare a termine, la prima, entro il 30 aprile, la seconda, entro il 30 settembre.

Qualora gli spazi finanziari attribuiti non siano utilizzati per impegni in conto capitale, gli stessi non possono concorrere alla diminuzione dell'obiettivo "zero" (art. 35, comma 16).

“Determinazione del saldo finanziario di competenza”

Il saldo finanziario per verificare il rispetto dell'obiettivo è calcolato, in termini di competenza, avendo a riferimento (rispetto allo schema di bilancio armonizzato) la differenza tra **entrate finali** dei Titoli I, II, III, IV e V e **spese finali** dei Titoli I, II, III. Solo per il 2016, *“nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il ‘Fondo pluriennale vincolato’, di entrata e spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento”*.

A partire dall'esercizio 2016, gli Enti Locali saranno tenuti ad allegare al bilancio di previsione un Prospetto obbligatorio *“... contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto ... [dell’obiettivo]”*. Nel Prospetto non saranno presi in considerazione gli *“... stanziamenti del ‘Fondo crediti di dubbia esigibilità’ e dei Fondi spesa e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione”*.

Ciò stante, rileva che nel nuovo saldo finanziario di competenza non viene conteggiato lo stanziamento relativo al *“Fondo crediti di dubbia esigibilità”* (*“Fcdé”*). Fattispecie che facilita il raggiungimento dell'obiettivo “zero”.

Per l'anno 2016, non si considerano nel saldo finanziario di competenza *“le spese sostenute dagli Enti Locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito”*.

Vale la pena precisare che l'esclusione di cui sopra trova vigenza (nel limite massimo di Euro 500 milioni) alla condizione che al ns. Paese vengano riconosciuti a livello europeo i correlati margini di flessibilità connessi all'emergenza immigrazione.

Comunque, gli Enti Locali che intendono acquisire spazi finanziari per sostenere interventi di edilizia scolastica, sono tenuti a darne comunicazione (nel termine del 1° marzo 2016) alla apposita Struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità dalla stessa stabilite nel proprio sito istituzionale.

Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo l'ordine prioritario indicato nel comma 6 dell'art. 35 citato.

Ove la domanda di spazi finanziari risultasse superiore rispetto all'offerta, *“l’agevolazione”* verrebbe ridotta in misura proporzionale alle singole richieste.

Ad un Dpcm., da emanarsi entro il 15 aprile 2016, è affidato il compito di individuare gli Enti Locali beneficiari, nonché l'importo che va escluso dal calcolo delle spese finali rilevanti per il vincolo di finanza pubblica in parola.

Dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi di pareggio di bilancio risultano così conseguibili:

anno	saldo di competenza previsto
2016	7.780.512,80
2017	3.803.425,28
2018	586.223,12

Ai fini della verifica del rispetto del saldo gli Enti dovranno comunicare telematicamente al Mef-RgS, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati conseguiti sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente, dal Responsabile dei Servizi "*Finanziari*" e dall'Organo di revisione economico-finanziaria.

Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del pareggio di bilancio sono assimilate a quelle irrogate in caso di mancato rispetto del Patto di Stabilità interno.

Anno 2015
“Patto di stabilità interno”

Soggetti coinvolti

- | |
|---|
| 1) Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti situati nei territori delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna; |
| 2) Città metropolitane e Province, nonché Comuni della stessa dimensione demografica di cui sopra che però sono diversamente ubicati (salvo che, per questi ultimi, non sia altrimenti previsto) ¹ . |

Calcolo dell'obiettivo programmatico

Prima fase

I **Comuni richiamati al punto 1)**, assumono, nell'anno 2015, gli obiettivi finanziari di Patto singolarmente indicati nella [Tabella 1, allegata al Dl. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 (c.d. obiettivi “lordi”). Ciò in virtù della preventiva intesa sulla ridefinizione degli obiettivi del Patto di stabilità interno sancita nella seduta del 19 febbraio 2015 della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, intesa che è stata per l'appunto recepita in via legislativa dall'art. 1, comma 1, del citato Decreto-legge.

Poiché nella ridetta intesa è stato previsto che l'obiettivo “lordo” del singolo Comune va depurato del “Fcd^e imputato in bilancio”, il secondo periodo [dell'art. 1, comma 1, del Dl. n. 78/15](#) menzionato ha conseguentemente sancito che:

- “ciascuno dei predetti obiettivi [cioè ognuno di quelli indicati nella Tabella 1 allegata al citato Decreto] è ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità” [“Fcd^e”].

Così operando, ogni Comune “passa” dall'obiettivo “lordo” a quello “netto”, distinguendo quanta parte della Manovra sarà a suo carico come “avanzo” di Patto e quanta parte della stessa graverà nel suo bilancio sotto forma di contrazione della spesa corrente (contrazione che è funzionale alla dimensione dello stanziamento relativo al “Fcd^e”).

Comunque, per pervenire all'obiettivo “netto”, il Paragrafo 3.3., del Dm. Mef n. 52518/15, precisa che rilevano i valori degli accantonamenti annuali del “Fcd^e” stanziati nella “Missione 20, Programma 02, Titolo I spese correnti, previsioni di competenza, dell'allegato n. 9 – Bilancio di previsione di cui alla lett. a), del comma 1 dell'art. 11 del Dlg. n. 118/11”.

Quindi, per i **Comuni indicati al punto 1)** il saldo obiettivo del Patto di stabilità interno assume differente valore se lo stanziamento relativo al “Fcd^e” subisce variazioni in corso d'anno. Tale evenienza comporta, per le Civiche Amministrazioni in parola, l'obbligo di aggiornare il Modello d'individuazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno, che tutti gli Enti sono tenuti a trasmettere mediante il sistema *web* della Ragioneria generale dello Stato nel termine di 45 giorni dalla pubblicazione nella G.U. del Decreto Mef deputato a definire il Modello medesimo (nel 2015, la scadenza “de qua” è spirata lo scorso 24 agosto, tenuto presente che il relativo Dm. Mef n. 52518/15 è stato pubblicato in G.U. il 10 luglio 2015)².

Per i Comuni interessati dalla citata intesa, gli obiettivi “lordi” assegnati hanno carattere definitivo.

Gli **Enti di cui al punto 2)** procedono alla determinazione del saldo obiettivo applicando alla media della spesa corrente registrata negli anni 2010-2012, “... così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:

- a) per le Province [e le Città metropolitane] le percentuali sono pari a ... a 17,20% per l'anno 2015 ...;
- b) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti [nonché per quelli con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti] le percentuali sono pari a ... a 8,60% per l'anno 2015 ...” ([art. 31, comma 2, della Legge n. 183/11](#)).

Le Città metropolitane, le Province e i Comuni non indicati nella [Tabella 1 allegata al citato Dl. n.](#)

¹Cfr. Paragrafo 1 del Dm. Mef n. 52518/2015.

²Sul punto Cfr. paragrafo 1 del Dm. n. 52518/15 e art. 31, comma 19, della Legge n. 183/11.

[78/15](#), devono tener conto:

- che le percentuali da applicare nell'anno 2015 alla spesa corrente (come sopra viste) possono essere modificate "... sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio ...".

Seconda fase

Per le Civiche Amministrazioni elencate nella [Tabella 1, allegata al Dl. n. 78/15](#) menzionato, il saldo obiettivo determinato secondo le indicazioni della Fase che precede è diminuito, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato Decreto, in funzione degli spazi finanziari che vengono attribuiti (a seguito di apposita richiesta) per il sostenimento delle spese concernenti le seguenti fattispecie:

- a) spese afferenti eventi calamitosi per i quali è stato deliberato e risulti vigente al 20 giugno 2015 lo Stato di emergenza, ai sensi [dell'art. 5, della Legge n. 225/92](#), e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli di messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la bonifica dei siti contaminati dall'amianto;
- b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, con specifico riferimento alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto;
- c) spese concernenti l'esercizio delle funzioni di Ente capofila;
- d) spese dovute per Sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio (Cfr. Paragrafo 3.2 del Dm. Mef n. 52518/15).

Per le Province e le Città metropolitane, il saldo obiettivo determinato secondo le indicazioni della Fase 1, è diminuito "... di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al [comma 2 dell'art. 14 del Dl. n. 78/10](#)" ([art. 31, comma 4, della Legge n. 183/11](#)). Ciò trova vigenza anche per i Comuni non interessati dalla menzionata Intesa 19 febbraio 2015 (Cfr. ultimo periodo Paragrafo 3 del Dm. Mef n. 52518/15).

Terza fase

Una volta determinato il saldo obiettivo secondo le Fasi 1 e 2, occorre considerare le possibili variazioni che allo stesso possono derivare dall'applicazione delle norme concernenti i c.d. "Patti di solidarietà" fra Enti territoriali.

Di seguito si riporta una Tavola sinottica relativa ai "Patti di solidarietà":

Tipo di Patto di solidarietà	Note	Disciplina
"Patto regionale" (include sia la flessibilità verticale che orizzontale)	È appena il caso di specificare che l'art. 1, comma 479, della Legge n. 190/14 ha disapplicato la disciplina relativa al "Patto regionale verticale" e al "Patto regionale orizzontale", che è rinvenibile nell'art. 1, commi da 138 a 142, della Legge 220/10 . Tale disciplina rimane però vigente limitatamente alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e Bolzano.	Art. 1, commi da 479 a 483, della Legge n. 190/14
"Patto regionale incentivato"		Art. 1, commi da 484 a 488, della Legge n. 190/14
"Patto orizzontale nazionale"	Posto che i maggiori spazi finanziari acquisiti nell'anno di riferimento devono essere utilizzati solamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale; al Rappresentante legale, al Responsabile del Servizio "Finanziario" e all'Organo di revisione economico-finanziario è affidato il compito di attestare - per il tramite della certificazione ex art. 31, comma 20, della Legge n. 183/11 - che i maggiori spazi finanziari di cui sopra sono stati utilizzati per pagare i citati residui.	Art. 4-ter, comma 6, del Dl. n. 16/12 , convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/12

Quarta fase

In quest'ultima fase, gli obiettivi del Patto di stabilità interno calcolati secondo le fasi precedenti possono subire variazioni per effetto dell'applicazione, sia [dell'art. 1, comma 122, della Legge n. 220/10](#), sia [dell'art. 31, commi 6-bis e 6-ter, della Legge n. 183/11](#).

Determinazione del saldo finanziario di competenza mista

Il saldo finanziario (tra entrate finali e spese finali) determinato in termini di competenza mista - quale parametro di riferimento per verificare il rispetto dell'obiettivo annuale da parte delle Province, delle Città metropolitane e di tutti i Comuni soggetti al Patto di stabilità interno - "*... è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo*" ([art. 31, comma 3, della Legge n. 183/11](#)). Affinché il Patto di stabilità interno possa dirsi rispettato, nell'anno di riferimento deve verificarsi la seguente condizione: la differenza tra saldo finanziario di competenza mista e il saldo obiettivo deve essere positiva o uguale a zero.

L'art. 1, comma 490, della Legge n. 190/14, nel modificare il [comma 3, del citato art. 31](#), ha previsto che nel calcolo del ridotto saldo di competenza mista rilevano (come poste contabili peggiorative dello stesso) anche "*... gli stanziamenti di competenza [di parte corrente] del Fcde' ...*".

Sulla determinazione del saldo finanziario di competenza mista, occorre altresì precisare che il valore dell'accantonamento al "Fcde" che si considera nel calcolo del predetto saldo (in aumento delle spese correnti, anche se tale accantonamento non determina impegni di spesa) è il seguente:

- il valore aggiornato all'ultima variazione di bilancio intervenuta, così come riportato nel bilancio armonizzato alla Missione 20, Programma 02, titolo I spese correnti, previsioni di competenza (Cfr. Paragrafo B.2.2 del Dm. Mef n. 52505/15).

Andando nel dettaglio, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è determinato dalla somma algebrica degli importi risultanti dalle seguenti differenze (con riferimento al bilancio di cui [al Dpr. n. 194/96](#)):

- differenza tra l'ammontare degli Accertamenti (Titoli I, II e III dell'Entrata) [a cui occorre aggiungere "*... l'importo definitivo del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente' iscritto tra le entrate del bilancio di previsione al netto dell'importo definitivo del Fondo pluriennale di parte corrente' iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione*" (Cfr. Paragrafo B.2.2 del Dm. Mef n. 52505/15)¹] e l'ammontare degli Impegni (Titolo I della Spesa) [a cui occorre aggiungere l'importo dell'Accantonamento al "Fcde" di cui sopra];
- differenza tra incassi (Titolo IV dell'Entrata, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti) e pagamenti (Titolo II della spesa, al netto delle spese derivanti dalla concessione di crediti).

Orbene, da quanto sopra viene in evidenza che gli accertamenti di parte corrente devono essere adeguati all'utilizzo del "*Fondo pluriennale vincolato di parte corrente*".

Il Paragrafo 2, del Dm. Mef n. 52518/15, specifica che fra le poste contabili rilevanti ai fini del calcolo del saldo finanziario di competenza mista non rileva l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione, così come il fondo (o deficit di cassa). Mentre il Dm. Mef n. 52505/15, al Paragrafo B.1 (e suoi sotto paragrafi) enuclea le tipologie di entrate e di spese che, "*... al fine di evitare che i vincoli del Patto rallentino gli impegni e i pagamenti per interventi considerati prioritari e strategici, nonché per correggere eventuali effetti anomali che potrebbero determinarsi sui saldi di cassa a causa del non allineamento temporale tra entrata e spesa ...*", sono state escluse per via legislativa dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno.

Detto questo, val quanto precisare che:

- il "*Fondo pluriennale di parte corrente*" da considerare nel calcolo del saldo finanziario di competenza mista è quello "*... determinato al netto delle entrate escluse dal Patto di stabilità interno*" (Cfr. Paragrafo B.2.2 del Dm. Mef n. 52505/15).

¹Il citato Paragrafo B.2.2 precisa inoltre che "*(i)n sede di monitoraggio finale ai fini del rispetto del Patto dovranno essere calcolati gli importi del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente', registrati rispettivamente in entrata e in uscita nel rendiconto di gestione*".

Bilancio di previsione 2015

È necessario evidenziare che gli Enti “pattizzanti” devono approvare il bilancio di previsione “iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli Enti Locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno” ([comma 18, del citato art. 31](#)).

PATTO DI STABILITA' **VINCOLI PER L'ESERCIZIO 2016**

L'Organo di revisione ricorda che la disciplina 2016 sul Patto di stabilità interno degli Enti Locali trova riferimento [nell'art. 31, della Legge n. 183/11](#), come modificato ed integrato dalla [Legge n. 190/14](#) (“Legge di stabilità 2015”). Sono soggetti alla disciplina sul Patto di stabilità tutte le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2010-2012 risultante dai certificati di conto consuntivo, per gli anni dal 2015 al 2018, le seguenti percentuali: per le Province le percentuali sono il 17,20% per l'anno 2015 e il 18,03% per gli anni 2016, 2017 e 2018; per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti le percentuali sono il 8,60% per l'anno 2015 e il 9,15% per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo. Nel saldo rilevano gli stanziamenti di competenza del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”.

Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli Enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore come sopra individuato, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui all'[art. 14, comma 2, del Dl. n. 78/10](#).

Le Regioni possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale di pari importo. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui sopra, gli Enti Locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro il termine del 30 aprile, le Regioni comunicano agli Enti Locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Mef, con riferimento a ciascun Ente Locale e alla Regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Le Regioni entro il 15 settembre possono procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti Enti Locali della Regione ovvero l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della Regione stessa. Ogni Regione, entro il termine perentorio del 30 settembre, definisce e comunica ai rispettivi Enti Locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Mef, con riferimento a ciascun Ente Locale e alla regione stessa. Agli Enti Locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli Enti Locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

Il bilancio di previsione degli Enti Locali deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che

disciplinano il Patto medesimo. A tale fine, gli Enti Locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno le Province e i Comuni trasmettono semestralmente al Mef - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con apposito Decreto.

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, gli Enti sono tenuti a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Mef - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'Organo di revisione economico-finanziaria. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del Patto di stabilità interno, si applicano le sole sanzioni in tema di spesa di personale. Decorso 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'Ente Locale della certificazione, l'Organo di revisione economico-finanziaria, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi 30 giorni. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'Interno sono sospese. Decorso 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'Ente Locale è tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del Patto di stabilità interno.

Ricordiamo le sanzioni per l'Ente Locale che non consegue l'obiettivo del Patto di stabilità interno da applicarsi nell'anno successivo:

- riduzione del "Fondo sperimentale di riequilibrio" o del "Fondo perequativo" in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;
- impossibilità d'impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- impossibilità a ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell'[art. 82, del Tuel](#), con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli Enti Locali che si configurano elusivi delle regole del Patto di stabilità interno sono nulli. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del Patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 10 volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Tutto ciò premesso, l'Organo di revisione dà atto che il Bilancio di previsione 2016 ed il Bilancio pluriennale 2016/2018 rispettano i vincoli di finanza pubblica relativi al Patto di stabilità interno, come evidenziato nel Prospetto redatto dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente ed allegato al bilancio di previsione, redatto secondo le norme attuali che sono soggette a modifica come ampiamente illustrato nelle precedenti sezioni; pertanto l'ente dovrà verificare, dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, il rispetto del patto secondo le nuove modalità apportando se del caso e necessarie variazioni al documento di programmazione.

Inoltre, l'Organo di revisione attesta che non sono previsti nel 2016 pagamenti e/o realizzazione di opere per investimenti pubblici, ad opera di un Organismo partecipato direttamente e/o indirettamente, indicati nel Piano delle opere pubbliche dell'Ente approvato.

In analogia a quanto previsto dalla Faq n. 28 rintracciabile sul sito Arconet e dalla [Circolare Mef-Rgs. n. 6 del 18 febbraio 2014](#), che stabilisce che gli Enti che partecipano alla sperimentazione di cui al Dlgs. n. 118/11, considerano tra le entrate finali rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno, il “Fondo pluriennale vincolato” destinato al finanziamento delle spese correnti, già imputate negli esercizi precedenti, e reiscritte per l’anno 2016 si seguirà il medesimo principio:

+	Accertamenti correnti 2016 validi per il Patto di stabilità interno
+	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (previsioni di entrata) ¹
-	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (previsioni di spesa)
=	Accertamenti correnti 2016 adeguati all’utilizzo del “Fpv” di parte corrente ²

dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi risultano così conseguibili:

anno	saldo previsto	saldo obiettivo
2016	2.833.767,99	800.334,00
2017	812.490,12	800.334,00
2018	830.627,20	800.334,00

¹ Il Fpv deve essere considerato al netto delle entrate escluse dal calcolo del Patto di stabilità interno.

² Il Fpv incide sul saldo rilevante ai fini del Patto di stabilità solo per la parte corrente.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI¹

ENTRATE TRIBUTARIE

Iuc (Imposta unica comunale)

La Legge n. 147/13, (*"Legge di stabilità 2014"*), al [comma 639](#) istituisce l'Imposta unica comunale (Iuc) basata su 2 presupposti impositivi: possesso di immobili ed erogazione e fruizione di servizi comunali.

La Iuc è composta dall'Imu, la Tasi (disciplinata dai [commi da 669 a 679](#)) e la Tari (disciplinata dai [commi da 641 a 668](#)).

L'Organo di revisione prende preliminarmente atto che l'Ente con Deliberazione n. 36 del 18/06/2014, il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale.

Imposta municipale propria – Imu

L'Organo di revisione ricorda che [l'art.13, del Dl. n. 201/11](#) disciplina la normativa attuale, in corso di revisione, relativa all'Imposta municipale propria. In proposito, si segnala che:

- l'aliquota base è dello 7,6‰, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, con deliberazione consiliare, fino a 0,3 punti percentuali;
- per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze è prevista una aliquota ridotta dello 4‰, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, sempre con Deliberazione consiliare, fino al 2‰. Per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) è prevista una detrazione di Euro 200 (fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta) da rapportare al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato a questa finalità. Per gli immobili assegnati dagli Iacp o degli enti di edilizia residenziale pubblica i Comuni possono elevare l'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
- dall'Imposta dovuta per i terreni ubicati nei Comuni di cui [all'allegato 0A, al Dl. n. 4/15](#), posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui [all'art. 1, del Dlgs. n. 99/04](#), iscritti nella previdenza agricola, determinata con le ordinarie regole previste [dall'art. 13, comma 8-bis, del Dl. n. 201/11](#), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200. Qualora il Comune sia considerato come parzialmente delimitato, la detrazione spetta solamente per la parte del territorio individuata ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, sono soggetti all'Imposta limitatamente alla parte che eccede Euro 6.000 con le seguenti riduzioni:
 - o del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore tra Euro 6.000 e 15.500;
 - o del 50 % dell'imposta gravante sulla parte di valore tra Euro 15.500 e 25.500;
 - o del 25 % dell'imposta gravante sulla parte di valore tra Euro 25.500 fino a 32.000;
- la base imponibile dell'Imposta è ridotta del 50% nel caso di:
 - o fabbricati di interesse storico o artistico;
 - o fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le suddette condizioni;
- l'Imposta non si applica:
 - o alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa da adibire ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - o ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
 - o alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di Sentenza di separazione legale, annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

¹Segnaliamo che in materia di riscossione ed accertamento delle entrate la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana – ha redatto apposite Linee guida con lo scopo di fornire approfondimenti e suggerimenti per gli operatori degli Enti Locali.

- all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di Polizia, nonché al personale dei Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat);
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui [all'Allegato A della Legge n. 448/01](#);
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui [all'art. 1 del Dlgs. n. 99/04](#), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui al sopra citato elenco Istat;
- le esenzioni per i terreni agricoli si applicano anche qualora essi vengano concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a Iap di cui [all'art. 1, del Dlgs. n. 99/04](#), iscritti nella previdenza agricola.

L'Organo di revisione prende atto che la previsione complessiva del gettito Imu 2016-2018, iscritta in bilancio, è quantificata come segue: anno 2016 euro 4.640.000, anno 2017 4.737.433,59, anno 2018 4.820.825,11. e ritiene che il gettito Imu previsto per l'esercizio 2016-2018 risulta superiore al consuntivo 2014.

Si evidenzia tuttavia che il DDL di stabilità in corso di approvazione prevede l'abolizione di IMU e TASI sulla prima casa di abitazione e assimilate e quindi si renderanno necessarie, in caso di approvazione del testo ad oggi presentato, le variazioni di entrata dei detti tributi con le nuove voci in compensazione.

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Tributo per i servizi indivisibili - Tasi

L'Organo di revisione, richiamato quanto sopra, ricorda:

- il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- la base imponibile è quella prevista per l'Imu. L'aliquota base è pari all'1‰ ed il Comune può con Regolamento ridurre l'aliquota fino al suo completo azzeramento;
- a partire dal 2015 all'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero, la Tasi è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi ([art. 9-bis, del Dl. 47/14](#)).

L'Organo di revisione prende atto che la previsione complessiva del gettito Tasi 2016-2018, iscritta in bilancio, è quantificata come segue: anno 2016 1.815.000,00, anno 2017 1.815.907,50, anno 2018 1.816.815,45.

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione, verificato che le modalità di applicazione della Tasi rispondono a quanto previsto dall'attuale dettato normativo, *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Tassa sui rifiuti - Tari

L'Organo di revisione ricorda:

- ai sensi [dell'art. 1, comma 640, della Legge n. 147/13](#) (*"Legge di stabilità 2014"*), il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui [all'articolo 1117 del codice civile](#) che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- in attesa dell'allineamento dei dati catastali, la superficie rilevante per il calcolo della tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettate a Tari è quella calpestabile;
- per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile;
- si fa comunque riferimento alle superfici rilevate o accertate ai fini dell'applicazione della Tarsu/Tia1/Tia2;
- sono escluse dal calcolo della Tari le superfici all'interno delle quali vengono prodotti rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore dimostri il corretto trattamento di tali rifiuti in conformità della normativa vigente;
- il comune, nella determinazione della tariffa, deve tener conto dei criteri definiti nel [Dpr. n. 158/98](#), salvo la possibilità di deroga in caso di commisurazione della tassa alle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie (principio del *"chi inquina paga"*);
- la normativa dispone che la tariffa debba prevedere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti, ricomprendendo anche quelli per lo smaltimento in discarica con esclusione dei rifiuti speciali il cui costo di smaltimento è sostenuto direttamente dal produttore;
- a decorrere dall'anno 2016, ai sensi [dell'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/13](#), nella determinazione dei costi del servizio, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- nel Piano economico finanziario Tari il Comune deve tener conto anche degli eventuali mancati ricavi relativi ai crediti inesigibili Tia/1, Tia/2 e Tares;
- sono previste riduzioni ed esenzioni come nel caso di mancata raccolta dei rifiuti, interruzione del servizio, distanza dal punto di raccolta, raccolta differenziata, abitazioni con unico occupante o tenute a disposizione, abitazioni o aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo, abitazioni occupate da soggetti che per più di 6 mesi l'anno risiedono o abbiano al dimora all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo;
- con regolamento il Comune può prevedere:
 - agevolazioni finanziate con la tariffa stessa;
 - le modalità di applicazione della Tassa per le occupazioni temporanee di locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

L'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero la Tari è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi ([art. 9-bis, del Dl. 47/14](#)).

In merito alla Tari, l'Organo di revisione:

- ha verificato che la previsione complessiva del gettito Tari 2016-2018, iscritta in bilancio, è quantificata come segue: anno 2016 € 4.293.412,13, anno 2017 4.293.413,38, anno 2018 4.293.414,63;
- considerata la novità del tributo e dell'individuazione dei parametri tariffari, ritiene necessario che l'Ente Locale provveda, nel corso del triennio 2016-2018, a monitorare costantemente la correttezza delle stime di gettito, con riferimento alle variabili utilizzate ed ai versamenti che saranno effettuati nel corso del triennio.

L'Organo di revisione ha verificato che le modalità di applicazione della Tari rispondano a quanto previsto dal dettato normativo e *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Imposta di scopo

Non prevista.

Addizionale comunale Irpef

L'Organo di revisione:

- ricordato che con la sostituzione dell'[art. 1, comma 3, del DLgs. n. 360/98](#), disposta dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/06, i Comuni, con apposito regolamento, possono stabilire l'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef fino allo 0,8% e prevedere una “*soglia di esenzione*” in ragione del reddito posseduto;
- sottolineato, inoltre, che l'efficacia della variazione decorre dalla pubblicazione della Deliberazione sul sito www.finanze.it del Mef e che il domicilio fiscale con il quale si individua sia il Comune che l'aliquota è quello alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'Addizionale stessa;
- considerato, inoltre, che i Comuni possono stabilire aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef “*utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività*”;
- tenuto conto che negli anni l'entrata in oggetto ha avuto il seguente andamento:

Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Euro 2.555.000	Euro 2.350.000	Euro 2.570.000	Euro 2.450.000	Euro 2.481.225	Euro 2.552.450,61

In relazione a quanto sopra evidenziato, l'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in Bilancio.

Imposta di soggiorno/di sbarco

Non prevista.

Recupero evasione tributaria

L'entrata in oggetto presenta il seguente andamento:

	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Previsione	-----	335.000,00	340.000,00	340.006,00	340.012,00
Accertamento	45.132,64	-----	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	41.413,00	-----	-----	-----	-----

I dati dell'esercizio 2015 non sono ancora definitivi in quanto l'esercizio è in corso.

L'Organo di revisione al riguardo rileva che appare necessario monitorare accertamento e riscossione in quanto la differenza dovrà essere oggetto di attenta valutazione a consuntivo per la costituzione di adeguato FCDE.

“Fondo di solidarietà comunale”

L'[art. 1, comma 380, lett. b\) della Legge n. 228/12](#), stabilisce che il “Fondo di solidarietà comunale” sia alimentato con una quota dell'Imu, di spettanza dei comuni, di cui [all'art. 13 del Dl. n. 201/11](#), definita con Dpcm., su proposta del Mef, di concerto con il Ministro dell'Interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città e Autonomie locali;

Inoltre, [l'art. 1, comma 380, lett. f\), della Legge n. 228/12](#), dispone che sia riservato allo Stato il gettito dell'Imu di cui [all'art. 13 del Dl. n. 201/11](#), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista [dall'art. 13, comma 6, primo periodo](#), e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Detta riserva non si applica, altresì, ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'Elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat, assoggettati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano all'Imu ai sensi [dell'art. 9, comma 8, del Dlgs. n. 23/11](#).

Deve essere poi considerato che [l'art. 1, comma 380-ter, lett. a\), della Legge n. 228/12](#), in virtù del quale per le medesime finalità di cui al [comma 380](#) per gli anni 2015 e successivi, la dotazione del “Fondo di solidarietà comunale” è pari a Euro 6.547.114.923,12, comprensivi di Euro 943 milioni quale quota del gettito di cui alla lett. f), del precedente [comma 380](#).

La dotazione del predetto “Fondo” per ciascuno dei predetti anni è assicurata per Euro 4.717,9 milioni attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni e che, corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni;

Al fine d'incentivare il processo di riordino e semplificazione degli Enti territoriali, una quota del “Fondo di solidarietà comunale”, non inferiore, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a Euro 30 milioni, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle Unioni di comuni ai sensi [dell'art. 53, comma 10, della Legge n. 388/00](#), e una quota non inferiore a Euro 30 milioni è destinata, ai sensi [dell'art. 20, del Dl. n. 95/12](#), ai Comuni istituiti a seguito di fusione.

[L'art. 1, comma 380-ter, lett. b\), della Legge n. 228/12](#), per il quale per le medesime finalità di cui al comma 380, con Dpcm., da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del “Fondo di solidarietà comunale”, tenendo anche conto, per i singoli Comuni:

1) di quanto previsto dai nn. 1), 4), 5) e 6) della lett. d), del comma 380, vale a dire rispettivamente:

- degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lett. a) ed f) del precedente [comma 380, dell'art. 1, della Legge n. 228/12](#);
- della dimensione del gettito dell'Imu ad aliquota di base di spettanza comunale;
- della diversa incidenza delle risorse soppresses di cui [alla lett. e\), del comma 380, dell'art. 1, della Legge n. 228/12](#), sulle risorse complessive per l'anno 2012, per quanto attiene ai soppressi “Fondo sperimentale di riequilibrio” e trasferimenti erariali a favore dei Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna;
- delle riduzioni di cui [all'art. 16, comma 6, del Dl. n. 95/12](#);

2) della soppressione dell'Imu sulle abitazioni principali e dell'istituzione del Tributo per i servizi indivisibili;

3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota di base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.

Infine [l'art. 1, comma 380-ter, lett. c\), della Legge n. 228/12](#), prevede che in caso di mancato accordo, il Dpcm. è comunque emanato entro i 15 giorni successivi.

A decorrere dal 2016, [il Dl. n. 78/15](#) stabilisce che il Ministero dell'Interno, entro il 31 marzo di ogni anno, eroghi ai Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, una somma pari all'8% degli importi di riferimento per ciascun Comune risultanti dai dati pubblicati sul sito *internet* del Ministero dell'Interno alla data del 16 settembre 2014. Tale acconto deve essere contabilizzato nei bilanci comunali a titolo di riscossione di Imu.

Entro il 1° giugno di ogni anno, il Ministero dell'Interno comunica all'Agenzia Entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli Comuni in misura pari all'importo di cui al predetto comma 1. L'Agenzia delle Entrate procede a trattenere le relative somme, per i Comuni interessati, dall'Imu riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui [all'art. 17, del Dlgs. n. 241/97](#). Gli importi recuperati dall'Agenzia delle Entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del "Fsc" nel medesimo anno.

L'Organo di revisione prende atto delle seguenti modalità di determinazione del "*Fondo di solidarietà comunale*" 2016 che ammonta a euro 761.220,17, calcolata sull'assegnazione 2015 e in proposito *ritiene* congrua la previsione di bilancio, pur con le incertezze in materia di finanza locale derivante dai conteggi definitivi del MEF.

TRASFERIMENTI

Trasferimenti dallo Stato e da altri enti pubblici

L'Organo di revisione dà atto

- che le previsioni di entrata dei trasferimenti erariali sono state iscritte sulla base degli elementi conoscitivi ad oggi noti;
- che sono stati iscritti in bilancio trasferimenti regionali per complessivi Euro 458.252,67,;
- che i trasferimenti sono stati imputati a bilancio secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ([Allegato n.4/2, del Dlgs. n.118/11](#)):
 - ☐ di quanto già comunicato dalla Regione;
 - ☐ di quanto previsto da Leggi regionali già in vigore;
 - ☐ delle funzioni delegate da Leggi regionali già in vigore;
 - ☐ delle richieste di finanziamento già presentate o che si intende presentare alla Regione nel corso del 2013.
- che l'[art. 13, comma 17, del DL n. 201/11](#), prevede, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, che all'incremento dell'entrata ad aliquota di base, in conseguenza dell'anticipazione sperimentale dell'Imu, corrisponde una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate a valere sul "*Fondo sperimentale di riequilibrio*" e sul "*Fondo perequativo*".

Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente:

- l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal Ministero dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio;
- che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la formale comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento;
- che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione vengano tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione “Codice della strada” ([art. 208, Dlgs. n. 285/92](#))

Le previsioni per gli esercizi 2016/2018 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi 2014-2015:

	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Previsione	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Accertamento	342.848,93	-----	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	217.198,41	-----	-----	-----	-----

La previsione si riferisce alle entrate di competenza del Comune di Montevarchi, come estrapolate dal dato complessivo che ricomprende anche le entrate di competenza del Comune di Terranuova. I due enti gestiscono in forma associata il servizio di Polizia Locale.

La parte vincolata della previsione (50%) risulta destinata come segue:

Tipologie di spese	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Spesa corrente	151.303,99	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Spesa per investimenti	20.120,47	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Per l'anno 2016, la destinazione delle entrate è stata determinata con Deliberazione di Giunta n.209 del 23/11/2015 e *rispetta* il vincolo di destinazione previsto dalla normativa vigente.

L'Organo di revisione dà atto che:

- l'entrata in questione è *stata* altresì iscritta in bilancio tenendo conto di quanto previsto all'[art. 162, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 267/00](#), per l'importo lordo che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio (e non per l'importo che si prevede effettivamente di introitare);
- una quota pari ad almeno il 50% dei proventi derivanti da contravvenzioni al “Codice della Strada” è *stata* destinata per interventi previsti dall'[art. 208, comma 4, del Dlgs. n. 285/92, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120/10](#).

Entrate da Servizi scolastici, Servizi per l'infanzia, Attività culturali, servizi sportivi e Servizi sociali

L'Organo di revisione prende atto che il gettito delle entrate derivanti da tali attività è stato previsto in assenza di modifiche tariffarie per l'anno 2016.

L'Organo di revisione dà atto altresì che, per l'ammissione ai predetti servizi ed attività, ove non rivolti alla generalità della popolazione interessata, e per la determinazione di quote ridotte di compartecipazione alle spese, l'Ente applica “*criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate*”, di cui all'[art. 59, comma 51, della Legge n. 449/97](#), e successive modificazioni.

Proventi delle Farmacie comunali

L'Organo di revisione dà atto la gestione è affidata ad apposita società controllata; l'organo di revisione si riserva di effettuare le verifiche sull'andamento della partecipata e sugli accordi contrattuali in essere con particolare riguardo alle posizioni di debiti/crediti.

Proventi da beni dell'Ente

L'Organo di revisione dà atto, in ordine alle rendite del patrimonio dell'Ente:

- che *non è stato* allegato al bilancio l'elenco degli immobili locati a terzi, con l'indicazione del relativo canone annuo; il Collegio richiede che l'adempimento venga posto in essere quanto prima;
- che nel corso dell'anno 2015 *non si è provveduto* all'adeguamento dei relativi canoni;
- che per l'anno 2016 *non si prevede* di adeguare i relativi canoni;
- che il gettito per l'esercizio 2016 è stato previsto *tenendo conto della non modifica dei canoni in essere*;
- che, alla data di predisposizione della presente Relazione:
 - i fitti attivi relativi all'anno 2015 risultano introitati per un accertato complessivo di Euro 348.234,91, pari al 88,49% del gettito complessivo;
 - risultano totalmente introitati i fitti attivi relativi a residui per gli anni 2015 e precedenti;

Interessi attivi

L'Organo di revisione dà atto che la previsione in ordine alla predetta entrata è stata calcolata tenendo presenti:

- ☐ che non sono previsti interessi attivi sulle giacenze di tesoreria;
- ☐ che non sono previsti interessi attivi sulle somme rimaste da somministrare su mutui passivi;
- ☐ che non sono previsti interessi attivi per ritardato/omesso versamento tributi, di cui all'[art. 1, comma 165, della Legge n. 296/06 \("Finanziaria 2007"\)](#).
- ☐ Del conguaglio interessi attivi che si prevede di introitare su crediti ceduti in precedenti esercizi; in particolare trattasi di ristorni di costi sostenuti dall'ente in esercizi precedenti per i quali sono venute meno le condizioni di originaria determinazione; la voce pur iscritta in competenza e sotto la voce interessi attivi ha invece natura straordinaria ed il Collegio si riserva di fare ulteriori approfondimenti successivi.

Utili/perdite da Aziende e Società

L'Organo di revisione da atto che l'ente detiene partecipazioni nelle società sotto evidenziate che hanno riportato i risultati economici sotto descritti:

NOMINATIVO	% PARTECIPAZIONE.	PATRIMONIO NETTO	RISULTATO D'ESERCIZIO
Arezzo Casa Spa	7,8	€. 5.483.611,00	€. 62.684,00
Publiacqua Spa	0,06	€. 215.870.028,00	€. 20.700.774,00
C.S.A. Impianti Spa	4,05	€. 6.300.653,00	€. 1.984.175,00
C. S. A. Spa- in liquidazione	12,03	€. 2.600.961,00	€. -124.875,00
Valdarno Sviluppo Spa - in liquidazione	4,62	€. 367.441,00	€. - 15.159,00
Fidi Toscana Spa	0,00016	€. 166.959.183,00	€. - 3.560.205,00
Consiag Spa	0,69	€. 205.149.821,00	€. 3.004.541,00
Centro Pluriservizi Spa	46,41	€. 1.495.638,00	€. 137.181,00
AF Montevarchi Spa	99,00	€. 276.188,00	€. 4.859,00

- che sono previsti in bilancio utili per euro 45.000,00.

Si evidenzia che l'Organo di revisione, in relazione alle società partecipate direttamente dall'Ente Locale, deve attenzionare il risultato degli ultimi 3 esercizi chiusi.

Per gli Enti Locali di qualsiasi dimensione demografica, qualora la perdita risultasse per tutti gli ultimi 3 esercizi e qualora la società goda di "affidamento" diretto, con riferimento alla società partecipata, troverebbe vigenza l'art. 6, comma 19, del citato Dl. n. 78/10; in tal caso all'Ente Locale sarebbe fatto divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilasciare garanzie a favore di tale Società. Sarebbe ammessa soltanto la possibilità di reintegrare il capitale sociale che per effetto di tali perdite risulti inferiore al limite legale o, al più, verrebbero fatti salvi i trasferimenti effettuati o da effettuare in base a convenzioni, contratti di servizio o di programma per lo svolgimento dei servizi di pubblico interesse, ovvero per la realizzazione di investimenti.

Inoltre occorrerà prestare attenzione ai casi di Società partecipate che a causa di perdite d'esercizio riportano un capitale sociale ridotto di oltre un terzo e/o un capitale inferiore al minimo legale prescritto per tale tipologia di società e/o un capitale sociale negativo, onde verificare le modalità e le risorse utilizzate per addivenire ad una loro ricapitalizzazione; in proposito occorrerà anche attestare se tali società hanno provveduto tempestivamente agli adempimenti prescritti dal Cc. (artt. 2446 e 2447, del Cc.).

In relazione a quanto sopra, l'Organo di revisione rileva che in bilancio è previsto un accantonamento di euro per quota parte perdite 70.509,27; si richiede che lo stanziamento sia adeguato in relazione ai risultati di bilancio 2015 delle partecipate.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente Locale nel prevedere le spese correnti per l'esercizio 2016:

- *ha* tenuto conto delle norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di cui all'[art. 6, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10;
- *ha* tenuto conto di quanto disposto in materia di razionalizzazione e risparmi di spesa, dall'[art. 8, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10;
- *ha* tenuto conto di quanto disposto in materia di riduzione di spesa per acquisto di beni e servizi [dall'art. 1, del Dl. n. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12.

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, l'Organo di revisione, *tenuto conto di quanto in proposito comunicato dai dirigenti dell'Ente per quanto di competenza*, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Spesa per il personale

L'Organo di revisione, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11](#)), dà atto che la spesa del personale è stata calcolata:

- *tenendo* conto delle previsioni incluse nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, i quali devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'[art. 39, comma 19, della Legge n. 449/97](#);
- *tenendo* conto di quanto disposto dall'art. 76, comma 4, del Dl. n. 112/08 (rispetto del Patto di stabilità interno);
- *tenendo* conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità, devono assicurare il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, ai sensi dell'[art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quarter della Legge n. 296/06](#);
- *tenendo* conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità, devono assicurare la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti ([art. 1, comma 557, lett. a\), Legge n. 296/06](#)¹).
- *Tenendo* conto che l'[art. 1, comma 450, della Legge n. 190/14](#), ha disposto agevolazioni per promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli Enti Locali interessati da processi di aggregazione e di gestione associata nei seguenti termini:
 - i Comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30%, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli Enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non sono interessati, nei primi 5 anni dalla fusione, dagli specifici vincoli e dalle limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;
 - i Comuni minori che devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali, devono considerare in maniera cumulata le spese di personale e le facoltà assunzionali, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.

¹In proposito, si veda Corte dei conti Sezione Autonomie - Delibera n. 27/2015.

Verifica rispetto del limite di cui all'[art. 1, comma 557 \(o comma 562\) della Legge n. 296/06](#):

spesa impegnata o prevista	Spesa media 2011/2012/2013	Previsione assestata 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Spese personale (int. 01)	5.609.684,51	5.247.929,67	5.353.030,83	5.311.963,80	5.268.080,62
Altre spese personale (int. 03)	22.956,11	18.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
Irap (int. 07)	316.428,56	299.328,00	302.392,18	302.251,52	299.547,37
Altre spese					
Totale spese personale (A)	5.949.069,18	5.565.357,67	5.675.123,01	5.633.915,32	5.587.327,99
- componenti escluse (B)	1.065.199,62	1.016.092,96	1.020.508,85	1.012.679,78	1.004.313,83
Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	4.883.865,56	4.549.264,71	4.654.614,16	4.621.235,54	4.583.014,16

Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato l'Ente ha programmato, come risultante dalla Deliberazione della Giunta comunale n. 191 del 27/10/2015:

anno 2016

- assunzioni a tempo indeterminato pieno per n. 1 unità;
- assunzioni a tempo indeterminato parziale per n. / unità;

anno 2017

- assunzioni a tempo indeterminato pieno per n. / unità;
- assunzioni a tempo indeterminato parziale per n. / unità;

anno 2018

- assunzioni a tempo indeterminato pieno per n. / unità;
- assunzioni a tempo indeterminato parziale per n. / unità;

e che tali assunzioni verranno effettuate:

nel rispetto della percentuale del *turn over* ([art. 3, comma 5, Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14](#)), pari all'80% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente per gli anni 2016 e 2017 e al 100% a decorrere dal 2018;

- *tenendo* conto che, ai sensi [dell'art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14](#) convertito con Legge n. 114/14, a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 3 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzioni riferite al triennio precedente;
- *tenendo* conto che per l'anno 2016 ogni assunzione a tempo indeterminato da parte degli Enti Locali – sia sottoposti che non sottoposti al Patto di stabilità – deve essere effettuata tenendo conto di quanto previsto dall'[art. 1, comma 424, della Legge n. 190/14](#), in base al quale tali Enti devono destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato:
 - a) all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data del 1° gennaio 2015;
 - b) alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità delle Province e delle Città metropolitane;
 - c) per il reclutamento di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie del personale provinciale, di figure professionali in grado di assolvere a queste funzioni.

Per espressa previsione normativa, le assunzioni effettuate in violazione del [comma 424](#) citato sono nulle.

In caso di programmazione di nuove assunzioni, l'Ente *ha* adottato il “Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità” ([art. 48, comma 1, Dlgs. n. 198/06](#)).

L'Organo di revisione evidenzia nella seguente Tabella il numero dei dipendenti suddiviso per categorie ed i principali indicatori relativi al personale.

Personale al 31 dicembre	2015 posti in dotazione organica	2015 personale in servizio	2016 Personale in servizio (programmazi one)	2016 personale in servizio (previsione)	2017 Personale in servizio (programmazio ne)	2017 personale in servizio (previsione)	2018 Personale in servizio (programmaz ione)	2018 personale in servizio (previsione)
Direttore generale	/	/	/	/	/	/	/	/
Segretario comunale	1	1	/	1	/	1	/	1
dirigenti a tempo indeterminato	4	4	/	4	/	4	/	4
dirigenti a tempo determinato	/	/	/	/	/	/	/	/
personale a tempo indeterminato	148	138	1	139	/	139	/	139
personale a tempo determinato	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale dipendenti (C)	153	143	1	144	/	144	/	144
costo medio del personale(A/C)	36.374,88	38.918,58		39.410,57		39.124,41		38.800,88
Popolazione al 31 dicembre 2014	24.420		24.420		24.420		24.420	
costo del personale pro-capite (A/popolazione al 31/12)	1,48	1,59		1,61		1,60		1,58
incidenza sulle spese correnti (A/spese correnti)	0,24		0,28		0,28		0,28	

Nuovo adempimento per i Revisori in materia di spesa di personale

L'art. 3, comma 10-bis, del DL. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14, ha previsto che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni inserite nello stesso art. 3 da parte degli Enti Locali venga certificato "dai Revisori dei conti nella Relazione di accompagnamento alla Delibera di approvazione del bilancio annuale dell'Ente. In caso di mancato adempimento, il Prefetto presenta una relazione al Ministero dell'Interno. Con la medesima Relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del presente Decreto".

In merito, si rinvia alla specifica Relazione allegata al presente Parere.

Contrattazione decentrata integrativa

L'Organo di revisione dà atto che per il **personale non dirigente** del Comparto Enti Locali ad oggi non è stato ancora costituito il “*Fondo delle risorse per la Contrattazione integrativa*” per l'anno 2016.

Si rammenta che nella costituzione si dovranno osservare i seguenti principi:

- che le risorse del Fondo per l'anno 2016 siano conformi alle disposizioni di contenute nel Ccnl. di riferimento;
- che le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 5, del Ccnl. 1° aprile 1999, *siano* legate all'attivazione di nuovi servizi e/o all'incremento/miglioramento dei servizi esistenti;
- le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 2, del Ccnl. 1° aprile 1999, dovranno essere rese disponibili solo a seguito del preventivo accertamento delle effettive disponibilità di bilancio dell'Ente create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;
- che le risorse variabili saranno prevalentemente destinate nel contratto integrativo al finanziamento dei compensi destinati a premiare la produttività;
- dovranno essere individuati i criteri per l'attribuzione dei compensi relativi alla *performance* del personale dipendente;
- che dovrà essere tenuto conto di eventuali progressioni orizzontali e verticali negli anni 2016-2017-2018, indicando nel caso per quale anno e tra quali categorie.

Spesa per incarichi esterni

L'Organo di revisione dà atto che:

- l'Ente *non* ha programmato incarichi di collaborazione autonoma ([art. 3, comma 55, della Legge n. 244/07](#)) in quanto non previsti.

Il Collegio, per motivi di tempistica, si riserva di verificare se:

- l'Ente *abbia* tenuto conto dei criteri e delle modalità per l'attribuzione degli incarichi esterni previsti dal Regolamento degli Incarichi dell'Ente;
- l'Ente *abbia* tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/01](#), in materia di presupposti per l'affidamento di incarichi esterni;
- l'Ente *abbia* tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 1, comma 146, della Legge n. 228/12](#) (“*Legge di stabilità 2013*”), in merito all'obbligo di conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;
- l'Ente *abbia* tenuto conto di quanto disposto [dall'art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12 [modificato prima dall'art. 6 del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14 e poi dall'art. 17, della Legge n. 124/15 (c.d. “*Legge Madia*”)], in base al quale gli Enti Locali non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna Amministrazione.

Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi

L'Organo di revisione, rammentata la disciplina in materia, riportata:

- dall'[art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/01](#), riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- dall'[art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/06](#);
- dall'[art. 1, commi 1 e 7, del Dl. n. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12;
- dall'[art. 1, comma 13, del Dl. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12;
- dall'[art. 33, comma 3-bis, del Dlgs. n. 163/06](#);

evidenzia:

- che gli Enti Locali possono acquistare sul mercato i servizi originariamente autoprodotti, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- che gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ("Mepa"), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'[art. 328, del Dpr. n. 207/10](#) per acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- che gli Enti Locali possono ricorrere alle convenzioni-quadro predisposte da Consip Spa, nonché alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionale, ovvero adottare, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità di riferimento per tali convenzioni-quadro;
- che gli Enti Locali sono tenuti ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;
- dal 1° novembre 2015, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, i Comuni non capoluogo di Provincia devono procedere nell'ambito delle Unioni dei Comuni di cui all'[art. 32 del Dlgs. n. 267/00, ove esistenti](#), ovvero costituendo un apposito Accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti Uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, [ai sensi della Legge n. 56/14](#). In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione tale obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. I Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 Euro;

e dà atto:

- che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, ai sensi di quanto disposto dal [Dpr. n. 194/96](#), nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Titolo II del bilancio (spese in conto capitale).

Spese legali

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente *ha* provveduto alla determinazione dell'accantonamento del "Fondo rischi spese legali" sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente al 31/12/2014; invitando ad una puntuale verifica a fine 2015 si rinvia alle considerazioni espresse in precedenza.

Contenimento delle spese

Le previsioni per l'anno 2016 rispettano i limiti disposti:

- dall'[art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/10](#) convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016-2017-2018
Lavoro flessibile	308.084,00	50%	154.042,00	1.399,80

- dall'[art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	202.343,00	80%	40.468,60	19.500,00

- dall'[art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, in base al quale gli Enti Locali non possono, a decorrere dall'anno 2011, effettuare spese per sponsorizzazioni;
- dall'[art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016
Missioni	5.000,00	50%	2.500,00	2.500,00

- dall'[art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016
Formazione	39.950,23	50%	19.975,12	18.000,00

- dall'[art. 5, comma 2, del D.L. n. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2011	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture ¹	31.037,30	70%	9.311,19	9.000,00

L'Ente *ha* adempiuto, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'[art. 5, del Dpcm. 3 agosto 2011](#); la mancata comunicazione dei dati di cui sopra è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.

¹ Fino al 31 dicembre 2015 il limite di spesa previsto dall'[art. 5, comma 2, del D.L. n. 95/12](#) convertito con Legge n. 135/12 si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture, ai sensi dell'[art. 1, comma 1, del D.L. n. 101/13](#) convertito con Legge n. 125/13.

Interessi passivi

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nell'esercizio 2016:

non prevede di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria;

- *ha* correttamente previsto gli interessi passivi di competenza dell'esercizio per tutti i mutui accesi negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di ammortamento opportunamente aggiornati.

Imposte e tasse

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente:

- *ha effettuato* l'opzione di cui [all'art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. 446/97](#), per la determinazione dell'Irap per le attività commerciali secondo il metodo del "*valore della produzione*";
- *ha escluso* dalla base imponibile Irap mensile, calcolata secondo il metodo retributivo, ai sensi [dell'art. 11, del Dlgs. n. 446/97](#), come modificato dall'art. 16 della Legge n. 388/2000 e indicato nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione Irap, le spese erogate relative ai dipendenti disabili, così come definiti [dall'art. 1, della Legge n. 68/99](#);
- svolge le attività di seguito elencate, da considerarsi oggettivamente commerciali ai sensi di quanto disposto dall'[art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/72](#), e successive modificazioni e che per le stesse *viene tenuta* regolare contabilità ai fini Iva:
 - ☐ Acquedotto e altri servizi idrici
 - ☐ Impianti sportivi
 - ☐ Lampade votive
 - ☐ Museo
 - ☐ Asilo nido
 - ☐ Servizi sociali
 - ☐ Manifestazioni culturali
 - ☐ Gas metano
 - ☐ Refezione scolastica
 - ☐ Trasporto alunni
 - ☐ Sponsorizzazioni e servizi vari
- in relazione alle predette attività commerciali, *non ha effettuato* l'opzione di cui [all'art. 36, comma 3, del Dpr. n. 633/72](#), per la tenuta della contabilità separata ai fini Iva, ovvero [dell'art. 36-bis, del Dpr. n. 633/72](#), per i servizi svolti in regime di esenzione;
- ha proceduto all'applicazione, ai servizi rilevanti Iva, delle norme in vigore dal 1° gennaio 2015 su "*split payment*" e "*reverse charge*", ai sensi:
 - [dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/14](#);
 - del Dm. 23 gennaio 2015, attuativo delle norme sullo "*split payment*";
 - delle Circolari Agenzia Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015 e n. 15/E del 13 aprile 2015, di chiarimento delle norme su "*reverse charge*" e su "*split payment*".

Fondo di riserva

L'Organo di revisione dà atto che nella Missione 20 “*Fondi e Accantonamenti*”, Programma 1, è stato previsto l'importo di Euro 65.679,74 a titolo di “*Fondo di riserva*” pari al 0,32 % del totale delle spese correnti e quindi *rientra/non rientra* nei limiti di cui [all'art. 166, comma 1, del Dlgs. n. 267/00](#). Inoltre, nella stessa Missione e Programma è previsto “*Fondo di riserva*” di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali.

TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'[art. 9, comma 1, lett. a\), del Dl. n. 78/09](#), convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, e prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, ha previsto che gli enti locali adottino opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito *internet* dell'amministrazione. Nel rispetto delle suddette misure il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto che l'ente *ha provveduto* ad adottare provvedimenti atti a garantire quanto previsto dall'[art. 9, comma 1, lett. a\), del Dl. n. 78/09](#).

Con l'intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione, è previsto che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d'opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ([art. 2, comma 4-ter, Dl. n. 138/11](#)).

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dai dirigenti dell'Ente, per quanto di competenza, dà atto che:

- si è dato corso alla disposizione relativa alla predisposizione ed approvazione consiliare, del “Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari” contenuto nel Dup ([art. 58, del D.L. n. 112/08](#));
- il “Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari” deve essere deliberato dal Consiglio; sono state previste entrate come specificato nella seguente Tabella:

	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Alienazioni	1.835.000,00	85.000,00	85.000,00

L'Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione 2016 le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali pari ad Euro 1.835.000,00 saranno utilizzate esclusivamente per finanziare le spese di investimento.

Le risorse provenienti o previste da tali disinvestimenti sono state destinate nel modo seguente:

	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Investimenti	1.835.000,00	85.000,00	85.000,00
Riduzione indebitamento			
Finanziamento disavanzo			
Copertura debiti fuori bilancio			
Altro (specificare)			
Altro (specificare)			

Contributo per “permesso di costruire”

A partire dall'esercizio 2016 non è più possibile utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, [di cui al Dpr. n. 380/01](#), per finanziare la spesa corrente.

La previsione per gli esercizi 2016/2018 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti dell'esercizio 2015:

	consuntivo 2014	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Previsione		1.173.664,00		
Accertamento	1.265.436,55	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	1.265.436,55	-----	-----	-----

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa corrente negli anni passati era avvenuta nel modo seguente:

- anno 2013 0% (lim. max 50% per spese correnti più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale - [art. 2, comma 8, della Legge n. 244/07](#));
- anno 2014 0% (lim. max 50% per spese correnti più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale - [art. 2, comma 8, della Legge n. 244/07](#));

- anno 2015 0% (lim. max 50% per spese correnti più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale - [art. 2, comma 8, della Legge n. 244/07](#)).

L'Organo di revisione evidenzia inoltre che le entrate concernenti i "*permessi di costruire*" destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui [all'art. 16, comma 2, del Dpr.n. 380/01](#), sono accertate nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all'esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere. Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica, ovvero nell'esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione all'esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene.

A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del bilancio dell'Ente stesso, all'entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione contabile).

La rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per "*permessi di costruire*" e destinate al finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai Documenti di programmazione (Dup e Piano delle opere pubbliche).

Il Collegio raccomanda di effettuare l'impegno delle spese di investimento in stretta correlazione all'accertamento delle entrate "de qua".

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi "Finanziari" dell'Ente, dà atto:

- che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici:
 - sono stati redatti in conformità di quanto indicato dal Dm. 21 giugno 2000, sostituito una prima volta dal Dm. 22 giugno 2004, ulteriormente sostituito dal Dm. 9 giugno 2005, e delle modifiche introdotte [dall'art. 7, della Legge n. 166/02](#);
 - sono stati adottati entro il 15 ottobre 2015 dalla Giunta comunale;
 - sono stati pubblicati per almeno 60 giorni all'Albo pretorio del Comune;
 - sono stati predisposti:
 - a) per gli interventi di manutenzione straordinaria, indicando la stima sommaria dei costi;
 - b) per gli interventi di importo inferiore a Euro 10 milioni, dotandoli di studi di fattibilità sintetici;
 - c) per gli interventi di importo superiore a Euro 10 milioni dotandoli di studi di fattibilità di cui [all'art. 4, della Legge n. 144/99](#);
- che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del bilancio di previsione annuale e pluriennale si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio;
- che per la progettazione delle opere e degli interventi previsti nell'Elenco annuale delle opere pubbliche è stato previsto:
 - di utilizzare quando possibile le professionalità esistenti all'interno dell'Ente per progettare interventi ;
 - di ricorrere a professionisti esterni e che le relative spese:
 - ☐ *sono state previste* nell'apposito intervento delle spese in conto capitale;
 - ☐ *sono state incluse* nella previsione di spesa di ogni singolo intervento;
 - *di non ricorrere*, per il finanziamento di quest'ultime spese, al Fondo rotativo per la progettualità presso la Cassa DD.PP. di cui [all'art. 1, comma 54, della Legge n. 549/95](#), e successive modificazioni;
- che per le nuove opere la cui realizzazione comporta una spesa superiore a Euro 500.000,00, *non è stata prevista* la predisposizione di un apposito piano economico-finanziario ai sensi di quanto previsto [dall'art. 201, comma 2, del Dlgs. n. 267/00](#).
- relativamente all'elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non ancora realizzate in tutto o in parte, l'Organo di revisione, preso atto che manca l'elenco aggiornato e pertanto si propone di esaminare con la massima accuratezza le ragioni che ne hanno finora impedito il completamento, riservandosi, se del caso, di relazionarne al Consiglio.
- [l'art. 200 del Tuel](#) prevede che la copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi deve essere costituita da:
 - a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel "Fondo pluriennale vincolato" accantonato per gli esercizi successivi;
 - b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'Ente o di altra Pubblica Amministrazione;

c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto [dall'art. 187](#). Il risultato di amministrazione può confluire nel “*Fondo pluriennale vincolato*” accantonato per gli esercizi successivi;

c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al [Dlgs. n. 118/11](#).

VERIFICA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale per il triennio 2013/2015 prevista dal [Decreto Ministero Interno 18 febbraio 2013](#), pubblicato sulla G.U. n. 55 del 06 marzo 2013, l'Organo di revisione, ricordato che il mancato rispetto di metà dei dieci parametri, previsti per i Comuni, determina il verificarsi per l'Ente delle condizioni di deficitarietà strutturale previsti dalle vigenti disposizioni in materia, evidenzia:

➤ che risultano rispettati n. 10 parametri su 10:

- ☐ risultato contabile di gestione
- ☐ volume dei residui attivi della gestione di competenza
- ☐ volume dei residui attivi provenienti dalla gestione residui
- ☐ volume dei residui passivi
- ☐ esistenza di procedimenti di esecuzione forzata
- ☐ spesa di personale
- ☐ debiti di finanziamenti non assistiti da contribuzioni
- ☐ debiti fuori bilancio
- ☐ anticipazioni di Tesoreria non rimborsate
- ☐ salvaguardia degli equilibri con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione

CONSIDERAZIONI FINALI

L'Organo di revisione dà atto:

- che nei Titoli IX dell'Entrata e VII della Spesa “*per conto terzi e partite di giro*” non sono state previste impropriamente nell'anno 2016 spese classificabili al Titolo I o al Titolo II
- che l'Ente *si è dotato* di appositi strumenti adeguati a garantire la corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto [dal Dlgs. n. 286/99](#) e [del Dl. n. 174/12](#):
 - ☐ del controllo di regolarità amministrativa e contabile
 - ☐ del controllo di gestione
 - ☐ della valutazione della dirigenza
 - ☐ della valutazione e del controllo strategico
 - ☐ del controllo degli Organismi partecipati esterni
 - ☐ del controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa,
 - ☐ del controllo della qualità dei servizi erogati (c.d.*customer satisfaction*);
- che per quanto attiene il controllo di gestione l'Ente *ha provveduto*
 - ☐ a definire programmi e obiettivi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
 - ☐ alla determinazione analitica, mediante apposita contabilità economica, dei costi e dei ricavi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo.

L'Organo di revisione suggerisce, inoltre:

- di adottare o programmare i provvedimenti necessari che permettano di consolidare, integrare e/o sostituire le entrate eccezionali e/o non ricorrenti e porre così le basi per il futuro raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente con risorse ordinarie e ripetibili;
- di implementare il contenuto informativo del DUP in particolare per il supporto numerico;
- di monitorare trimestralmente le entrate che mancano del requisito della certezza e di provvedere ad effettuare gli impegni con esse finanziati solo in un momento successivo all'accertamento dell'entrata;
- di adottare tempestivamente politiche di programmazione del fabbisogno di personale che permettano negli anni successivi di procedere nel processo di riduzione complessiva della spesa.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

l'Organo di revisione

nell'invitare il Consiglio Comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,

- visto l'art. 239 del Dlgs. n. 267/00;
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

esprime parere favorevole

alla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile delle previsioni in esso contenute, pur con la precisazione che essendosi il Collegio appena insediato i dati sono stati assunti sulla base delle evidenze contabili e documentali che pertanto saranno oggetto di verifica in fatto nel corso dell'esercizio 2016.

Inoltre come già evidenziato in precedenza fa presente che sono in corso sostanziali modifiche della normativa in materia di bilancio degli enti locali e che pertanto dopo la loro approvazione si dovrà verificare la loro portata sul presente documento e verificare eventuali correttivi da apportare.

In fede

L'Organo di revisione

